

Proponente: 45.D
Proposta: 2026/364
del 23/03/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 522
del 24/03/2026

U.D.P. RE_ACTS ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE

Dirigente: GIOVANNINI Ing. Davide

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 2102 DEL 14/11/2025 RELATIVA AL SITO "EX PV AGIP N.16431 (PVE 115A)", VIA TERRACHINI 20/A – REGGIO EMILIA.

Richiamata la propria determinazione R.U.A.D. n. 2102 del 14/11/2025 ad oggetto: "D.LGS. 152/2006. SITO "EX PV AGIP N. 16431 (PVE 115A)", VIA TERRACHINI 20/A – REGGIO EMILIA (RE). APPROVAZIONE DELLA "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA – FASE II", PRESENTATA DA ENI REWIND S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI ENI S.P.A., CON PRESCRIZIONI";

Vista la nota e-mail acquisita in data 03/03/2026 con la quale Eni Rewind S.p.A., ha segnalato la presenza di un errore materiale nel suddetto provvedimento;

Considerato che:

Nella ricostruzione del procedimento contenuta nella R.U.A.D. 2102/2025 è stato erroneamente inteso che la società Eni Rewind S.p.A. dovesse subentrare ad Eni S.p.A. nella titolarità del procedimento di bonifica;

Come specificato dalla società e riscontrabile dalla documentazione agli atti, Eni Rewind S.p.A. opera esclusivamente in qualità di società mandataria, agendo in nome e per conto di Eni S.p.A., la quale rimane l'unico soggetto titolare e responsabile del procedimento.

La stessa "Variante al Progetto Operativo di Bonifica" presentata in data 16/04/2025 (prot. n. 72573) riporta in prima pagina come titolare Eni S.p.A..

Rilevato che a causa di tale erronea interpretazione, la determinazione n. 2102/2025 conteneva nelle premesse e nel dispositivo richieste di subentro formale e di aggiornamento dell'intestazione delle garanzie finanziarie non coerenti con l'assetto societario e le responsabilità del procedimento.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica per errore materiale del citato provvedimento, eliminando ogni riferimento al cambio di titolarità e alla conseguente sospensione dell'efficacia dell'atto.

Dato atto che:

Resta confermata la validità dell'istruttoria tecnica e delle valutazioni espresse nella Conferenza dei Servizi del 21/10/2025.

La cifra di € 124.000,00, già garantita mediante fidejussioni intestate ad Eni S.p.A., è congrua e rimane vincolata agli interventi di bonifica del sito.

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

DETERMINA

di rettificare per errore materiale la determinazione dirigenziale R.U.A.D. n. 2102 del 14/11/2025 come segue:

1) Eliminare nelle premesse i capoversi che richiedono a Eni Rewind S.p.A. di comunicare formalmente il subentro nella responsabilità dell'esecuzione della bonifica e di aggiornare l'intestazione della garanzia bancaria/assicurativa.

2) Eliminare integralmente il punto 2) del dispositivo, che subordinava l'efficacia dell'autorizzazione all'avvenuto subentro e all'aggiornamento della fideiussione. di confermare l'approvazione della "Variante al Progetto Operativo di Bonifica – Fase II" per il sito in oggetto, presentata da Eni Rewind S.p.A. in nome e per conto di Eni

S.p.A., con le prescrizioni tecniche (punti da 1 a 18) già dettagliate nel provvedimento originario.

3) di dare atto che la titolarità del procedimento rimane in capo a Eni S.p.A. e che le garanzie finanziarie già prestate dalla medesima società restano valide ed efficaci per l'esecuzione degli interventi approvati.

4) di trasmettere il presente atto di rettifica ai medesimi soggetti già destinatari della R.U.A.D. 2102/2025 (ARPAE, AUSL e IRETI).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

DAVIDE
GIOVANNINI
24.03.2026
18:42:40
CET

